

ACCORDO DI COLLABORAZIONE "CHESS FOR CHILDREN"

TRA

Federazione Scacchistica Italiana con sede in Viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano, Codice Fiscale e Partita Iva 80105170155 nella persona del Presidente pro tempore Luigi Maggi, autorizzato alla stipula del presente atto in forza di delibera di Consiglio Federale del 29/01/2022 (di seguito anche "FSI")

E

Il Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Palestro, 68 - 00185, codice fiscale n. 01561920586, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 1400/2020, in persona della Presidente Dott.ssa Carmela Pace (di seguito anche "Comitato"), di seguito anche congiuntamente denominate "le Parti".

PREMESSO

- a) che la Federazione Scacchistica Italiana, costituita nel 1920 ed eretta Ente morale nel 1930, è una federazione che si occupa di una disciplina sportiva associata al CONI senza fine di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, che disciplina e gestisce l'attività sportiva e promuove la diffusione del gioco e dello sport degli scacchi a livello nazionale;
- b) che la FSI favorisce in tutti i campi lo sviluppo dell'attività degli scacchi intesa come elemento costitutivo della cultura nazionale;
- c) che il Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus è una Organizzazione non governativa (ONG) riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri ed è una fondazione munita di personalità giuridica riconosciuta, iscritta all'Anagrafe delle ONLUS, ed è parte integrante della organizzazione globale dell'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'organo sussidiario dell'ONU, con il mandato, fondato sulla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di promuovere e tutelare i diritti e il benessere di tutti i bambini;
- d) che dal 1974 il Comitato Italiano opera in Italia in nome e per conto dell'UNICEF, in base ad un Accordo di Cooperazione stipulato con l'UNICEF Internazionale e secondo un piano strategico congiunto delle attività;
- e) che la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia il 27 maggio 1991, ha enunciato per la prima volta, in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e le bambine del mondo;
- f) che il Comitato Italiano per l'UNICEF - Fondazione Onlus, che opera sul territorio tramite volontari organizzati in articolazioni denominate Comitati Regionali e Provinciali, ha tra le sue finalità la promozione dei diritti delle persone di minore età sanciti dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- g) che la FSI e il Comitato convengono sull'integrazione tra la promozione e la formazione - da un lato - sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in particolare relativamente al diritto all'educazione e al pieno sviluppo della personalità di ogni

- bambino, bambina e adolescente, e al diritto al gioco, alle attività ricreative e allo sport, quali componenti essenziali per un armonioso percorso di crescita, e - dall'altro lato - la promozione e la diffusione della disciplina degli scacchi, soprattutto in contesti di particolare disagio per i minorenni, con l'intento di far crescere la cultura dello sport come strumento per consolidare la consapevolezza di sé, le competenze relazionali e sociali e di promozione del benessere;
- h) che ai fini di cui alla lett. g) che precede, le Parti intendono avviare tra loro una collaborazione, nei termini di seguito convenuti.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1) VALORE DELLE PREMESSE

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

Art. 2) OGGETTO

2.1 La FSI e il Comitato svolgeranno le seguenti attività e iniziative:

2.1.a attività formative ed educative in contesti diversi, quali ad esempio i centri di aggregazione giovanile, le strutture di accoglienza e cura, le ludoteche, i centri sportivi, le scuole di ogni ordine e grado, rivolte sia agli adulti di riferimento (educatori, allenatori, insegnanti, etc.), che a bambine, bambini e adolescenti, consistenti in corsi di formazione scacchistica organizzati da FSI e tenuti da istruttori FSI, associati a corsi di formazione e sensibilizzazione sulla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, tenuti dal Comitato, tramite i propri Comitati Regionali e Provinciali attivi a livello territoriale, o in altre iniziative che, comunque, si svolgeranno secondo le modalità e le forme concordate per iscritto dalle Parti;

2.1.b le Parti, inoltre, si adopereranno, ciascuna nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, a realizzare, previ accordi scritti al riguardo e attivazione di tutte le tutele preventive in materia di Child Safeguarding come di seguito definita all'art. 5, specifici progetti orientati a promuovere l'inclusione di ogni differenza attraverso il gioco e lo sport tra bambine, bambini ed adolescenti, con particolare attenzione alle disabilità, al contrasto di possibili forme di discriminazione, alla valorizzazione delle identità individuali, al contrasto della povertà educativa e di eventuali cause di sofferenza;

2.1.c le Parti, con le medesime modalità di cui al punto precedente, si adopereranno per promuovere attività di sensibilizzazione sociale per il diritto al gioco e allo sport di bambine, bambini e adolescenti, anche attraverso il coinvolgimento di testimonial delle squadre nazionali, dirette, in particolare, a minorenni con disabilità.

2.1.d Le eventuali iniziative di raccolta fondi che coinvolgano le Associazioni Sportive Dilettantistiche associate alla FSI saranno oggetto di specifici accordi scritti tra le Parti.

Art. 3) COMUNICAZIONE E PROMOZIONE. ULTERIORI IMPEGNI DELLE PARTI

3.1 Al fine di rendere note al pubblico le attività di cui al presente Accordo e di ottenere la più ampia adesione alle iniziative promosse:

3.1.a la FSI provvederà a:

- comunicare, promuovere e diffondere le attività congiunte, tramite comunicazioni da effettuarsi con qualsiasi modalità, anche tramite il proprio sito web istituzionale e social account, i cui contenuti e forme saranno condivisi con il Comitato preventivamente in forma scritta, fermo in ogni caso quanto stabilito all'art. 4;

- coinvolgere e raccogliere la partecipazione dei propri Comitati Regionali che, condividendone gli obiettivi, intendano prendere parte, anche tramite i propri volontari, alla presente collaborazione.

3.1.b il Comitato provvederà a:

- comunicare, promuovere e diffondere le attività congiunte, tramite comunicazioni da effettuarsi con qualsiasi modalità, anche tramite il proprio sito web istituzionale e social account, i cui contenuti e forme saranno condivisi con la FSI preventivamente in forma scritta, fermo in ogni caso quanto stabilito all'art. 4;
- coinvolgere e raccogliere la partecipazione dei propri Comitati Regionali e Provinciali che, condividendone gli obiettivi, intendano prendere parte, anche tramite i propri volontari, alla presente collaborazione.

3.2 Qualunque comunicazione non concordata deve essere preventivamente discussa, condivisa e approvata da ciascuna Parte e sarà materia di accordo separato.

3.3 Gli Uffici competenti del Comitato Italiano sono disponibili per il supporto nella fase progettuale ed esecutiva delle attività, in particolare per tutto ciò che concerne la formazione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che, ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. h) dello Statuto vigente, rientra tra le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale del Comitato.

Art. 4) RISERVATEZZA. UTILIZZO NOME E LOGO. DIRITTI D'AUTORE

4.1 Nel rispetto del presente Accordo, la FSI si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti il Comitato, di cui venisse a conoscenza in forza del presente Accordo.

4.2 FSI e il Comitato non potranno utilizzare il logo e/o nome l'una dell'altra senza espressa autorizzazione scritta da parte della Parte titolare dei diritti su tale logo e nome. In particolare, ciascuna Parte espressamente riconosce che dal presente Accordo non discende alcun diritto di uso o utilizzo del logo e/o del nome dell'altra. Pertanto, FSI e il Comitato si impegnano a non riprodurre o far riprodurre, usare o far usare, utilizzare o far utilizzare il logo e/o il nome dell'altra Parte per tutta la durata dell'accordo e successivamente alla cessazione dello stesso.

4.3 Qualora una delle Parti intenda utilizzare il nome e/o il logo dell'altra, limitatamente all'attività di cui al presente Accordo, e segnatamente ai contenuti di tutte le comunicazioni, di qualsiasi genere, e ai materiali attinenti al presente Accordo, ivi inclusi quelli di cui all'art. 3, deve chiederne preventivamente e specificamente per iscritto espressa autorizzazione alla Parte titolare dei diritti, che sarà rilasciata in forma scritta, e deve attenersi alle indicazioni della stessa sul nome e logo che è oggetto dell'autorizzazione stessa.

4.4 L'autorizzazione eventualmente concessa per l'utilizzo del nome e/o del logo di una Parte si intende conferita all'altra non in esclusiva e nei limiti del presente accordo, espressamente riconoscendo e dando atto le Parti che l'autorizzazione eventualmente concessa per l'uso del logo e del nome potrà essere revocata dalla Parte titolare dei diritti sul logo e sul nome in ogni tempo, senza possibilità di alcuna eccezione dell'altra Parte.

4.5 I diritti di proprietà ed i diritti d'autore di tutti i documenti, mezzi di lavoro e procedimenti, che vengono messi a disposizione e utilizzati per la realizzazione del presente Accordo, rimangono dei legittimi proprietari originali.

K

Art. 5) GARANZIE E MANLEVE. CODICE ETICO

5.1 FSI e il Comitato dichiarano, promettono e garantiscono che:

- a. compiranno quanto occorra e possa, ciascuno nell'ambito delle attività di sua competenza nell'esecuzione del presente Accordo, nonché di eventuali documenti negoziali integrativi successivamente stipulati, ad evitare lesioni di diritti personali, morali e/o patrimoniali di terzi e/o violazioni di leggi e/o regolamenti, e che si atterranno alle norme vigenti in materia di lavoro e previdenza;
- b. compiranno quanto occorra e possa a non ledere la reputazione e l'immagine l'una dell'altra e di ogni partner dell'altra parte;
- c. non compiranno o porranno in essere alcuna pratica commerciale sleale.

5.2 Le Parti espressamente convengono che ciascuna delle Parti tiene indenne l'altra, nei limiti del presente Accordo, da ogni onere economico derivante da multe o sanzioni amministrative di qualsivoglia tipo e da ogni responsabilità civile, fiscale, penale, amministrativa verso Enti o Autorità e/o Terzi in genere per eventuali danni a cose e/o persone riconducibili a fatto e colpa della Parte cui sia imputabile la relativa responsabilità.

5.3 Con il presente Accordo, FSI dichiara formalmente, assumendo ogni responsabilità e fornendo apposita garanzia, che nell'ambito della propria attività e di quella dei propri partner non è utilizzato in alcun modo o misura lavoro minorile.

5.4 La FSI dichiara di aver preso visione del contenuto del Codice Etico adottato dal Comitato pubblicato, unitamente alla Child Safeguarding Policy che ne costituisce parte integrante, sul sito www.unicef.it, e di impegnarsi a tenere un comportamento conforme alle norme di legge e ai principi di cui al suddetto Codice e s.m.i.

5.5 Eventuali violazioni del Codice Etico da parte della FSI oppure condotte illecite, rilevanti ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/2001, poste in essere dalla FSI o poste in essere dal Comitato, o dai rispettivi rappresentanti/dipendenti/collaboratori/consulenti ecc., in relazione all'esecuzione del presente Accordo, comportano la facoltà della parte diligente di risolvere immediatamente il contratto ex art. 1456 Codice Civile, nonché il diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione suddetta.

Art. 6) ULTERIORI PATTUZIONI. AUTONOMIA DELLE PARTI. DIVIETO DI ESCLUSIVA

6.1 Le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che:

- dal presente Accordo non discende alcun diritto di esclusiva in favore dell'altra Parte, né alcuna corresponsabilità commerciale tra FSI e il Comitato, né rapporto di agenzia, né associazione temporanea, né joint venture o qualsivoglia altra fattispecie;
- nessun potere di rappresentanza è conferito da ciascuna delle Parti all'altra;
- ciascuna delle Parti agisce in proprio nome e conto, acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del presente accordo.

Art. 7) EFFICACIA E DURATA. RECESSO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. MODIFICHE

7.1 Il presente accordo ha efficacia tra le Parti dalla data della sottoscrizione fino al 31.12.2024. E' espressamente escluso il tacito rinnovo. In ogni caso, le Parti potranno concordare in forma scritta eventuali proroghe.

7.2 Le Parti potranno recedere in qualsiasi momento, tramite comunicazione da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con preavviso di 30 (trenta) giorni,

senza pagamento di alcuna somma a titolo di penale, risarcimento o altro. Il Comitato potrà recedere, in ogni tempo e senza preavviso, qualora i dipendenti, i collaboratori, a qualsivoglia titolo, e il management di FSI siano coinvolti in procedimenti, anche penali, in cui minori rivestano la qualità di persone offese.

7.3 Ogni modifica del presente Accordo deve essere concordata in forma scritta.

Art. 8) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO A TERZI. CLAUSOLA RISOLUTIVA

8.1 La cessione a terzi del presente Accordo è vietata in qualsiasi forma, salvo diverso accordo scritto e salvo eventuale fusione e/o trasformazione di una delle Parti. In caso di violazione della presente previsione, le Parti si riservano la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire a favore dell'altra Parte diritti o pretese di sorta all'infuori di quanto dovuto per servizi già eseguiti.

Art. 9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (CD. "GDPR")

Art. 9.1) Informazioni da fornire ai sensi dell'art. 13, GDPR:


Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per i dati personali riferiti all'altra Parte, si informano, ai sensi dell'art. 13, GDPR, che i dati dell'altra Parte sono trattati per fini amministrativi, contabili e per evadere le obbligazioni contrattuali assunte, nonché per ottemperare a norme di legge o regolamento nazionale e comunitario. Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali ed elettroniche. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono servizi strumentali agli adempimenti fiscali, amministrativi e civilistici o a enti pubblici, amministrazioni finanziarie ed altri organi di controllo, anche su loro espressa richiesta. Potranno altresì essere comunicati a società di recupero crediti. La conservazione dei dati avrà durata sino alla fine dell'Accordo e dell'espletamento degli obblighi da esso derivanti alle Parti o per il periodo imposto da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria in merito alle singole materie disciplinate, prioritariamente di carattere amministrativo e fiscale. Saranno conservati, altresì, per periodi necessari per rispondere a richieste o per periodi imposti da autorità di controllo, organismi di polizia, magistratura per loro attività istituzionali. Potranno essere conservati per periodi differenti in caso di situazioni emergenti per difendere o far valere diritti in sede giudiziaria. Le persone autorizzate al trattamento sono gli addetti all'amministrazione, alla contabilità, all'evasione delle attività disciplinate dall'Accordo e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 16-21, GDPR, ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra Parte ai recapiti indicati nell'Accordo, per esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. In caso di revoca dell'eventuale consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Ciascuna Parte ha il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo per far valere i propri diritti. Ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra per ottenere l'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo

titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla Parte richiedente.

Roma, 21.02.2022

Federazione Scacchistica Italiana

Il Presidente



**Comitato Italiano per l'UNICEF -
Fondazione Onlus**

La Presidente




Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le Parti dichiarano di aver letto e di sottoscrivere specificamente le seguenti clausole: Art. 2 (Oggetto); Art. 4 (Riservatezza. Utilizzo nome e logo. Diritti di autore); Art. 5 (Garanzie e manleve. Codice Etico); Art. 6 (Ulteriori pattuizioni. Autonomia delle Parti. Divieto di esclusiva); Art. 7 (Efficacia e durata. Recesso. Clausola risolutiva espressa. Modifiche); Art. 8 (Divieto di cessione del Contratto a terzi. Clausola risolutiva).

Roma, 21.02.2022

Federazione Scacchistica Italiana

Il Presidente



**Comitato Italiano per l'UNICEF -
Fondazione Onlus**

La Presidente

